

CAMERA DEI DEPUTATI N. 853

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AUGUSTO BATTAGLIA, GIANNOTTI, PERINEI,
BEEBE TARANTELLI**

Ordinamento della professione di assistente sociale

Presentata il 25 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che qui presentiamo è frutto di un lungo e proficuo lavoro svolto dalla Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati nel corso della X legislatura. Il testo che segue è stato infatti approvato in sede legislativa, ma lo scioglimento anticipato del Parlamento ha impedito il voto definitivo del Senato. Ci auguriamo che il fatto che si parta dal testo concordato induca le forze politiche ad abbreviare i termini dell'iter legislativo, così come previsto dall'articolo 107, commi 1 e 2, del regolamento.

Si tratta di un provvedimento urgente in quanto la figura dell'assistente sociale manca di un chiaro e definito ordinamento, nonostante costituisca elemento basilare nell'organizzazione del sistema di sicurezza sociale e di quello sanitario. Da

questa delicata funzione dipende molto spesso la corretta impostazione dell'intervento sociale, nonché l'efficacia e la qualità del servizio. Un suo più preciso inquadramento non può, quindi, che determinare migliori condizioni nell'assicurare risposte più adeguate ai bisogni delle categorie più deboli e disagiate ed una più estesa tutela dei diritti di cittadinanza di soggetti e gruppi sociali.

La proposta di legge non si limita, quindi, riduttivamente alla mera definizione dei livelli di formazione con i corrispondenti riconoscimenti sul piano contrattuale. Molto opportunamente lega le questioni dei livelli formativi alla definizione dei peculiari aspetti della professione, dei suoi rapporti nell'ambito del sistema dei servizi ed in particolare con l'autorità giudiziaria, riconoscendone il

ruolo centrale e definendone nuovi livelli di responsabilità.

Si tratta, pertanto, di un atto di grande rilievo proprio perché si riferisce ad un operatore, l'assistente sociale, che si colloca in una posizione di frontiera, di impatto diretto con le problematiche del territorio. Condizione questa che lo rende insostituibile sensore delle trasformazioni sociali e delle modificazioni del bisogno. Che ne fa, pertanto, elemento determinante nella programmazione dei servizi, tanto più in una situazione di rapide trasformazioni socio-economiche e, quindi, di rapido cambiamento della stessa domanda di servizi, della loro qualità, della loro rispondenza a bisogni sempre più differenziati ed individualizzati.

L'assistente sociale esercita, quindi, la sua professione in un rapporto immediato con i cittadini ed il contesto delle relazioni umane, familiari e sociali che essi vivono. Stabilisce con costoro comunicazioni dirette che richiedono non solo disponibilità personale e sensibilità umana, ma anche, soprattutto, un alto livello di professionalità, una profonda conoscenza dei fenomeni sociali ed una padronanza piena delle tecniche e delle metodologie complesse dell'intervento sociale e richiedono, altresì, una organizzazione ed una regolamentazione del servizio sociale che è probabilmente uno degli aspetti più carenti dell'organizzazione dei servizi socio sanitari, che spesso pone questo tipo di operatore in uno stato di permanente difficoltà ad operare in modo efficace, in carenza oltretutto di

mezzi, programmi, direttive e riferimenti istituzionali.

Non c'è dubbio, quindi, che un nuovo ordinamento della professione dell'assistente sociale costituirebbe un passo importante e determinante in direzione di una riorganizzazione dei servizi socio-sanitari e contribuirebbe a dare ai cittadini una più estesa ed efficace tutela in un moderno sistema di sicurezza sociale. Per questo ne riteniamo necessario un rapido esame da parte del Parlamento.

L'articolo 1 definisce le caratteristiche della professione, in particolare sottolineando l'aspetto dell'autonomia tecnico professionale e di giudizio nelle fasi di prevenzione, sostegno e recupero delle situazioni di disagio. L'assistente sociale interviene nella programmazione, organizzazione, coordinamento e direzione dei servizi e può svolgere attività didattica, collabora con l'autorità giudiziaria in funzione tecnico-professionale, esercita in rapporto di lavoro sia autonomo che subordinato.

L'articolo 2 istituisce titoli e requisiti per l'esercizio della professione, collocandola definitivamente a livello di formazione universitaria.

L'articolo 3 istituisce l'albo professionale e l'ordine degli assistenti sociali, le cui norme regolamentari sono definite dal successivo articolo 4.

L'articolo 5, infine, detta le norme transitorie necessarie fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie e consente l'iscrizione all'albo per tutti coloro che abbiano conseguito l'abilitazione presso le stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Professione di assistente sociale).

1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

2. Sono compiti dell'assistente sociale la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la direzione dei servizi sociali.

3. La professione di assistente sociale può essere esercitata nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

ART. 3.

(Istituzione dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali).

1. È istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.

ART. 4.

(Norme regolamentari).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge è consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.